



COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 192 del 04/11/2025

OGGETTO: AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 2000, N. 353 DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (CATASTO INCENDI) - ADOZIONE DELL'ELENCO PROVVISORIO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventicinque, addì quattro, del mese di Novembre alle ore 13:00, si è riunita presso SEDE MUNICIPALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza di Il Sindaco Dott. LONGO ADOLFO ALFREDO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	LONGO ADOLFO ALFREDO	Si
L'Assessore	CHIEGO DANILO	Si
L'Assessore	MICELLI SIMONA	Si
L'Assessore	FUSCO ANTONIO MATTIA	Si
L'Assessore	CHIEGO MARIANGELA	Si

Presenti n° 5 Assenti n° 0

Partecipa Il Segretario Generale ALBANO GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza Il Sindaco Dott. LONGO ADOLFO ALFREDO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Partecipa Il Segretario Generale ALBANO GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Sindaco Dott. LONGO ADOLFO ALFREDO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" detta disposizioni circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli Enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- la stessa Legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", prescrive all'art. 10 quanto segue:

"Art. 10 Divieti, prescrizioni e sanzioni

1. *Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.*
- 1-bis. *La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.*
2. *I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. ((I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche)). Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.*
3. *Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a ((euro 45)) e non superiore a ((euro 90)) e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a ((euro 300)) e non superiore a ((euro 600)). Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre*

disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.

4. *Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.*
 5. *Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), ((l'inottemperanza ai quali)) può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio.*
 6. *Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a ((euro 5.000 e non superiore a euro 50.000)). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.*
 7. *In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.*
 8. *In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo."*
- l'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti, ovvero:
 - **vincoli quindicennali:** Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto;
 - **vincoli decennali:** Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
 - **vincoli quinquennali:** Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
 - **vincoli triennali:** Sono vietate la raccolta dei prodotti del sottobosco

CONSIDERATO CHE a norma di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000 i Comuni possono avvalersi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato che redige annualmente un elenco delle aree - boscate e non - percorse dal fuoco nell'anno precedente, quale indispensabile supporto alla stesura del catasto comunale ed all'applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposte dalla legge n. 353/2000. ***I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche;***

RICHIAMATE:

☒

la L.R. Puglia n. 38/2016 sottolinea la necessità di aggiornare annualmente il catasto delle aree percorse dal fuoco al fine di prevenire e contrastare il fenomeno incendi boschivi e il rischio idrogeologico che incidono non solo sul patrimonio ambientale e paesaggistico, ma anche sull'integrità del territorio con effetti diretti e indiretti sulla pubblica e privata incolumità;

☒

la delibera di G.C. n. 162 del 21/09/2007 con la quale è stato istituito il "Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco" ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000;

☒

la Determinazione del Settore Urbanistica n. 19 del 24/10/2025 con la quale è stato aggiornato al 2024 il "Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco", utilizzando i dati relativi al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco secondo i rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e consultabili sul sito internet SIM - Sistema Informativo della Montagna;

RITENUTO DI:

▪

aggiornare il "Catasto degli incendi boschivi" ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353 per all'anno 2024;

▪

adottare l'elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco per l'anno 2024 in attuazione di quanto disposto dal citato art. 10 della legge n. 353/2000 considerando tale elenco parte integrante del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" redatto ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353;

PRESO ATTO CHE il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha istituito un'area telematica riservata agli Enti sul sito ufficiale Sistema Informativo della Montagna (SIM) e che, così come desumibile dalla consultazione telematica delle aree percorse dal fuoco rilevate da CFS/CFR, è emerso che il territorio comunale nell'anno 2024 (*dati visibili solo dalla seconda quindicina di ottobre*) è stato interessato da incendi così come riportato negli allegati, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la legge 21/11/2000 n.353, art.10;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001, recante «Linee guida in materia di predisposizione dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi»;

VISTA la Legge Regionale 12 dicembre 2016, n. 38 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2007, recante «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art.3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n.286;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centromeridionale»;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2007;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e n. 3624 del 22 ottobre 2007;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3680 del 5 giugno 2008 (G.U. n.137 del 13.06.2008);

DATO ATTO CHE si è proceduto ad una ricognizione di tutti gli incendi presenti sul portale SIM e che si è riscontrata la presenza di incendi verificatisi nell'anno 2024 solo a partire dalla seconda quindicina di ottobre, come da scheda allegata nella tabella riassuntiva;

VISTI:

▪

Il vigente statuto comunale;

▪

Il vigente Regolamento di contabilità;

■
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO CHE la presente delibera non comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio finanziario né sullo stato patrimoniale dell'Ente per cui non è necessario, ai sensi dell'art. 49, il parere di regolarità contabile;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica resa dal responsabile del servizio interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

- di aggiornare il "Catasto degli incendi boschivi" ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353;
- di adottare l'elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco per l'anno 2024, in attuazione di quanto disposto dal citato art. 10 della legge n. 353/2000 considerando tale elenco parte integrante del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" redatto ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353, utilizzando i dati relativi al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco secondo i rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e consultabili sul sito internet SIM - Sistema Informativo della Montagna, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che si è proceduto ad una ricognizione di tutti gli incendi presenti sul portale SIM e che si è riscontrata, a partire dalla seconda quindicina di ottobre, la presenza di incendi verificatisi nell'anno 2024 come da scheda nella tabella riassuntiva, scaricata dal sito internet SIM - Sistema Informativo della Montagna, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, costituente l'elenco provvisorio dei terreni da sottoporre a procedura di pubblicazione con le modalità previste dall'art. 10, comma 2, della legge 21/11/2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni, per il loro inserimento definitivo nel catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco;
- di disporre, ai sensi di quanto prescritto dall'art.10, comma 2, della legge 21/11/2000 n. 353 e successive modificazioni:
- che gli elenchi costituenti l'aggiornamento del catasto dei predetti soprassuoli percorsi dal fuoco saranno pubblicati per n. 30 (trenta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione negli orari di ufficio;
- che nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno essere presentate osservazioni da parte degli interessati e/o degli enti o organismi istituzionali competenti, le quali dovranno essere avanzate, per iscritto, al protocollo generale del Comune;
- che decorso il suddetto termine di n. 30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il Comune valuterà le eventuali osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti ed, entro i successivi n.60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente l'aggiornamento del catasto degli incendi, ritenendo che sulle suddette aree graveranno i divieti e le prescrizioni previste per legge;
- di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Urbanistica SUE/SUAP l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato;
- di dare atto che sui terreni individuati nel Catasto degli Incendi boschivi gravano divieti e prescrizioni di cui alla legge n. 353/2000 nonché della vigente legislazione in materia;
- di continuare ad avvalersi dei rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato al fine di effettuare l'eventuale perimetrazione di ulteriori aree percorse di fuoco e successivi futuri aggiornamenti del Catasto;
- di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa;

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis, del TUEL. 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1973 del 24/10/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Responsabile di Servizio DE ROMA COSIMO in data 24/10/2025.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
Dott. LONGO ADOLFO ALFREDO

Il Segretario Generale
ALBANO GIOVANNI